

BLOCK NOTES

**SUPPLEMENTO INFORMATIVO DI FABI UNIFORM
PER GLI ISCRITTI FABI UNICREDIT**



13


Il riscatto della laurea ai fini INPS

Ultimo aggiornamento Dicembre 2010



SOMMARI O

1	Modalità per Il riscatto della laurea ai fini INPS.....	3
2	Condizioni per il riscatto	4
3	La domanda.....	4
4	Calcolo dell'onere di riscatto	5





1 Modalità per Il riscatto della laurea ai fini INPS

Sono utili per il diritto e per la misura di tutte le prestazioni. E' ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio.

Sono riscattabili i periodi relativi a;

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici - secondo le vigenti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall'art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010)



Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.

A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

N.B. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere. (Msg. n.22427 del 08.10.2008)



2 Condizioni per il riscatto

Aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati:

- i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall'art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997.;
- Essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge n. 247/2007 per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008.

Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:

- i periodi di iscrizione fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall'art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

3 La domanda

Deve essere presentata su apposito modulo all'Inps **senza limiti di tempo con allegato il certificato rilasciato dall'università** che comprovi:

il conseguimento del diploma di laurea;

- gli anni accademici durante i quali è stata frequentata la facoltà;
- gli anni fuori corso;
- la durata del corso legale di laurea.

A TUTTI I LAVORATORI RICORDIAMO CHE I CAAF FABI SONO A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI PER ESPLETARE QUESTE PRATICHE.



4 Calcolo dell'onere di riscatto

L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13 della legge n.335 del 1995.

L'onere di riscatto relativo a periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo viene determinato con i criteri dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (riserva matematica).



L'onere relativo a periodi da valutare con il sistema contributivo è invece determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo

oggetto di riscatto.

I periodi riscattati ai sensi della normativa citata sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

INNOVAZIONI DAL 01.01.2008 (LEGGE N. 247/2007)

Le innovazioni si applicano solo per le domande presentate a decorrere dal 01.01.2008 indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi del corso di laurea:

- *il contributo può essere versato in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione;*
- *la facoltà di riscatto laurea può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.*